

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3645

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VIZZINI, MASSARI, REGGIANI

Presentata il 23 settembre 1982

Definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Elemento fondamentale ed insostituibile di tutti i processi produttivi è la figura del «quadro», cioè di quella categoria costituita dai capi di livello intermedio che va individuata in base alle funzioni direttive svolte i cui criteri si fondano sui principi di elevata professionalità e di responsabilità.

È necessario provvedere alla disciplina di questa figura emergente, in quanto la legislazione vigente presenta vere e proprie storture là ove equipara i quadri ai lavoratori meno qualificati quando si tratta di imporre loro trattamenti riservati alle categorie superiori (ad esempio in materia di collocamento) e viceversa li equipara addirittura ai dirigenti quando si tratta di imporre loro certe tutele previste per le categorie inferiori (ad esempio per la limitazione dell'orario di lavoro).

È necessario altresì provvedere alla normativa riguardante le associazioni professionali dei quadri, che ormai costituiscono vere e proprie realtà che hanno conquistato un proprio spazio politico. Tali associazioni non si contrappongono ai sindacati, ai quali, anzi, danno utili contributi; hanno rapporti con tutte le forze politiche e con le istituzioni e già presso numerose aziende sono state riconosciute come portavoce delle esigenze dei quadri.

È necessario, inoltre, garantire l'applicazione dell'articolo 36 della Costituzione che prevede una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto.

È per questo motivo che abbiamo ritenuto necessario presentare questa proposta di legge, che oltretutto tende a parificare la normativa esistente sul nostro paese a quella vigente negli altri paesi della CEE.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'articolo 1 definisce la figura del quadro mirando con ciò a delimitare con chiarezza la fattispecie cui si riferiscono le successive disposizioni.

L'articolo 2 conferisce alle associazioni professionali dei quadri la facoltà di svolgere l'attività necessaria per la tutela dei diritti fondamentali degli associati: diritti che si possono così sintetizzare: diritto allo sviluppo professionale mediante la

costante informazione e formazione dei quadri.

L'articolo 3, riconoscendo che i quadri non sono soggetti a limitazioni di orario, riconosce agli stessi una indennità di funzione e ribadisce il principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione.

L'articolo 4 stabilisce che l'assunzione dei quadri avviene per chiamata diretta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione dei quadri).

I quadri da classificare nell'area omologa vanno individuati in base alle funzioni direttive svolte con criteri che si fondano sui principi di elevata professionalità o di responsabilità, quali:

1) funzioni con responsabilità di rappresentanza svolte di fatto o attribuita dall'azienda (anche con eventuali procure o deleghe o altre manifestazioni di volontà);

2) funzioni con responsabilità di coordinamento, sovrintendenza ed organizzazione del lavoro di altri lavoratori con mansioni di concetto o d'ordine;

3) funzioni con responsabilità di tipo progettuale e di ricerca;

4) funzioni con responsabilità di professionista dipendente;

5) funzioni specialistiche che richiedono un elevato contenuto di conoscenze professionali.

L'area quadri si articola in più livelli in relazione al diverso grado di professionalità e di responsabilità contenuti nelle funzioni esercitate.

ART. 2.

(Rappresentanza e diritti).

Le associazioni professionali interaziendali dei quadri, regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che operano a livello nazionale con organizzazione articolata su base almeno regionale, possono svolgere, all'interno delle aziende, l'attività necessaria a favorire lo sviluppo professionale dei quadri.

A tale scopo gli imprenditori debbono riconoscere alle suddette associazioni un ruolo consultivo nell'ambito aziendale, il diritto di affissione su appositi spazi all'interno delle aziende di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti alla materia di interesse dei quadri, il diritto di tenere assemblee dei propri associati in appositi locali dell'azienda, ed il diritto alla ritenuta da parte del datore di lavoro della quota associativa su delega del dipendente associato.

Gli imprenditori debbono assicurare ai quadri un flusso di informazione sia direttamente connesse all'espletamento delle attività svolte sia inerenti alla politica aziendale.

Gli imprenditori debbono assicurare ai quadri la partecipazione, tramite le strutture aziendali delle associazioni di cui al primo comma di questo articolo, alla fase di preparazione delle decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che i quadri dovranno successivamente gestire sotto il profilo attuativo.

Gli imprenditori debbono provvedere ad una sempre più adeguata formazione professionale dei quadri programmando, d'intesa con le strutture aziendali delle associazioni dei quadri, corsi regolari aventi per oggetto:

- a) l'aggiornamento professionale relativo alle specifiche mansioni;
- b) l'acquisizione e l'aggiornamento delle tecniche concernenti la gestione del personale;
- c) l'aggiornamento culturale;
- d) la preparazione alle assunzioni di responsabilità a livello superiore.

ART. 3.

(Orario di lavoro e retribuzione).

I quadri non sono soggetti a limitazioni di orario.

Nella determinazione delle retribuzioni globali loro dovute, a norma dell'articolo 36 della Costituzione, devono essere adeguatamente considerate le peculiari funzioni degli stessi e la mancanza di limiti di orario.

ART. 4.

(Assunzione).

I quadri vengono assunti dall'imprenditore per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Di tale assunzione si deve dare comunicazione al competente Ufficio di collocamento.